37611-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

SALVATORE DOVERE	- Presidente -	Sent. n. sez. 1297/21
MAURA NARDIN	- Consigliere -	UP – 08/07/2021
ALDO ESPOSITO	- Consigliere -	R.G.N. 18046/2020
MARIAROSARIA BRUNO	- Rel. Consigliere -	
DANIELA DAWAN	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 26/09/2019 della CORTE APPELLO di PALERMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO

Motivi della decisione

1. (omissis) ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di conferma di quella del Tribunale di Palermo con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto aggravato dalla destrezza e dall'avere commesso il fatto su mezzo di trasporto.

Il ricorrente era stato sorpreso ed arrestato nell'atto di sottrarre al passeggero di un autobus il portafoglio, contenuto all'interno di un borsello che aveva a tracolla.

La difesa, nel corso del giudizio di primo grado, producendo documentazione medica, aveva invocato la non imputabilità del (omissis), sostenendo il vizio totale di mente.

La documentazione prodotta afferiva a certificazione dalla quale risultava che egli era affetto da disturbo borderline della personalità (certificato medico a firma del dott. (omissis), dirigente del Sert di (omissis), datato 20/7/17, attestante un disturbo borderline della personalità, suscettibile di generare "impulsività, inadeguatezza affettiva, disturbo d'identità, rabbia", trattato con terapia farmacologica). In virtù di tale patologia, la Seconda Commissione medica integrata dell'ASL di (omissis) aveva riconosciuto all'imputato una invalidità del 50% (riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34 al 73%) con decorrenza dal 5/9/2017.

Il giudice di primo grado, al fine di verificare l'imputabilità del (omissis), conferiva incarico al perito, dott. (omissis), il quale così concludeva:"Il Sig. (omiss (omissis) soffre di disturbo di personalità antisociale in soggetto con storia di disturbo da uso di alcool .. pattern pervasivo di inosservanza e violazione dei diritti degli altri che inizia nell'infanzia o nella prima adolescenza e continua nell'età adulta"; "gli individui con disturbo antisociale di personalità non si conformano alle norme sociali per quanto riguarda il comportamento legale, sono frequentemente disonesti e manipolativi per profitto o per piacere personale, e possono prendere decisioni sotto l'impulso senza riflettere e senza considerare le conseguenze per sé e per gli altri. Tendono a essere irritabili e aggressivi, mostrano una noncuranza sconsiderata della sicurezza propria e degli altri, tendono anche a essere estremamente irresponsabili, e mostrano scarso rimorso per le conseguenze delle proprie azioni".

La Corte di appello, condividendo il giudizio espresso dal Tribunale, riteneva che non ricorressero le condizioni per riconoscere il vizio di mente nell'imputato.

2. La difesa censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione e violazione di legge sotto molteplici profili, articolando i seguenti motivi di ricorso.

I) Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 192, comma 1 e 2, cod. proc. pen., 85 cod. pen.

Dall'allegazione documentale, specificamente dal certificato medico del 20/7/2017, a firma del dott. (omissis), erano ricavabili adeguati elementi per ritenere l'esclusione della punibilità del (omissis).

Si è accertato che, in virtù della patologia da cui risulta affetto l'imputato (disturbo borderline della personalità), egli manifesta inadeguatezza affettiva, crisi d'identità e frequenti, incontrollati scatti d'ira.

Tale patologia determina una notevole compromissione della capacità d'intendere e volere, che, sebbene non giunga ad una destrutturazione tipica delle psicosi, si caratterizza per una profonda anomalia del pensiero ed è suscettibile di incidere notevolmente sulla capacità di agire del ricorrente.

La Corte non avrebbe spiegato le ragioni per le quali l'evidenza patologica da cui risulta affetto l'imputato non andava valorizzata ai fini della esclusione della imputabilità.

Dalle relazioni e dalle certificazioni in atti è provato che i soggetti colpiti dal disturbo di cui soffre il ricorrente sono preda di comportamenti impulsivi.

Il disturbo presente nel (omissis) è stato confermato dallo stesso perito del Tribunale, il quale conviene sul fatto che, tra le espressioni tipiche della patologia, deve annoverarsi la impossibilità di reprimere gli istinti manipolatori e disonesti.

La Corte ha ritenuto di disconoscere l'incapacità d'intendere e volere sulla scorta della ritenuta insussistenza di uno scompenso psicotico nella condotta che ha preceduto il fatto reato. L'errore valutativo nel quale incorrono i giudici sarebbe insito nel fatto che recepiscono un giudizio scientifico collegato ad una ricostruzione fattuale non accertata nel dettaglio.

L'attività di preparazione del furto e la presenza del fratello sul luogo dei fatti rappresenterebbero ipotesi congetturali. Ed invero, nessun procedimento si è instaurato a carico del fratello (omissis). Non si comprenderebbe come la scelta di una vittima tra i tanti passeggeri presenti sull'autobus possa rappresentare indice rivelatore di una marcata organizzazione.

Quindi la decisione della Corte sarebbe illogica e contradditoria nella parte in cui condivide gi esiti della relazione medico legale, atteso che avrebbe dovuto considerare esclusivamente il dato diagnostico, conforme alla documentazione prodotta dalla difesa.

II) Inosservanza o erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 4) cod. pen.

La Corte avrebbe operato una erronea applicazione della legge penale ritenendo sussistente in capo al (omissis) l'aggravante in questione.

Non si individuerebbe la particolare abilità messa in rilievo dalla Corte in sentenza: l'avvicinarsi alla vittima su un autobus affollato ed il cercare di inserire la mano nel borsello sarebbero azioni prive di connotati particolari, usualmente impiegate nel borseggio.

La sentenza impugnata sarebbe contraddittoria in quanto, sebbene le risultanze dibattimentali abbiano dimostrato che il (omissis) si sia limitato ad infilare la mano nel borsello del (omissis) per prelevare il portafogli, non riuscendovi in ragione della propria goffaggine e scarsa avvedutezza, ha riconosciuto l'aggravante contestata sulla scorta di asserite doti di sveltezza, repentinità e non comune abilità esecutiva, le quali, tuttavia, non hanno garantito neppure la conclusione dell'azione delittuosa.

III) Violazione dell'art. 133 cod. pen. per inosservanza delle norme sostanziali e per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto delle doglianze sollevate con l'atto di appello riguardanti il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze generiche sulle contestate aggravanti e la determinazione della pena entro il minimo edittale.

La Corte territoriale su tali punti non avrebbe argomentato in modo sufficiente e congruo: non solo non ha ritenuto di correggere l'erroneo diniego formulato dal primo Giudice, ma non ha fornito, neppure in modo succinto, le ragioni che l'abbiano indotta a negare il riconoscimento dell'invocata prevalenza.

3. Il P.G., nel rassegnare conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. 137/2020, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità il ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è palesemente versato in fatto ed attiene ad aspetti valutativi della prova raccolta nel corso della istruttoria riservati al giudizio di merito.

In punto di riconoscimento della causa di non punibilità del vizio di mente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito il seguente principio:« Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i "disturbi della personalità", che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di "infermità", purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione

che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell'imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di "infermità"» Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, Rv. 230317 - 01; il principio è stato successivamente ribadito in plurime pronunce delle sezioni semplici (da ultimo, Sez. 1, n. 35842 del 16/04/2019, Rv. 276616 - 01: «In tema di imputabilità, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, possono rientrare nel concetto di "infermità" anche i disturbi della personalità o comunque tutte quelle anomalie psichiche non inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere, escludendola o facendola scemare grandemente, e sussista un nesso eziologico tra disturbo mentale e condotta criminosa, mentre nessun rilievo deve riconoscersi ad altre anomalie caratteriali o alterazioni o disarmonie della personalità prive dei caratteri predetti, nonché agli stati emotivi e passionali che non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di infermità»).

Ebbene i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi richiamati, offrendo congrua motivazione del proprio convincimento.

Condividendo le conclusioni a cui era giunto il perito, hanno ritenuto, alla luce delle modalità del fatto, puntualmente richiamate in sentenza, che il disturbo da cui risulta affetto il ricorrente non abbia avuto alcuna incidenza sulla condotta criminosa intrapresa, essendo stata tale condotta frutto di accorta preparazione. Hanno quindi escluso, con argomentare logico, che il ricorrente avesse agito sulla base di una pulsione incontrollata, derivante dal suo stato patologico (cfr. pag. 4 della motivazione "È dato anzi percepire certamente i segni di una marcata organizzazione della condotta, non solo nell'accezione psicologica del termine utilizzata dal dott. (omissis) ma proprio in senso strategico e tattico, quali - come evidenziato dal perito -la «scelta di un obiettivo tra diversi passeggeri, l'avvicinamento all'obiettivo, gli atti necessari per aprire il borsello senza che la vittima se ne accorgesse» (ancorché poi il (omissis), presumibilmente in virtù della sua appartenenza alla P.S., stesse sul chi vive e si sia rivelato in grado di sorprendere lui anziché venire sorpreso), ed ancora i ripetuti tentativi di fuga posti in essere dimenandosi per liberarsi e scendere dal bus -cosa che alla fine gli è anche riuscita -dopo che era stato bloccato dalla

persona offesa, mostrandosi per nulla confuso e disorientato dalla situazione che si era venuta inaspettatamente a creare)"].

La Corte di merito ha anche offerto puntuale risposta in ordine all'accertata presenza del fratello del ricorrente sull'autobus ["Un cenno a parte merita la questione della presenza a bordo dell'autobus anche del fratello (omissis) in veste di palo (come si è espresso il primo giudice) o più in generale di supporto (come si è espresso il perito): presenza questa che l'atto di appello a torto smentisce come ipotesi fantasiosa, infondata e non seguita neppure dagli inquirenti, perché essa emerge con più che sufficiente chiarezza dalle dichiarazioni (non smentite da alcunché) rilasciate nell'immediatezza dei fatti dal (omissis), le quali con evidenza delineano a carico del germano (omissis) il ruolo di supporto operativo e di copertura rispetto all'agire del germano (siano state poi tali indicazioni recepite o meno dagli inquirenti, peraltro nel contesto di un giudizio celebrato per direttissima a seguito di arresto in flagranza, è cosa che qui non interessa)"].

La difesa, dal canto suo, propone una diversa interpretazione delle emergenze processuali, sollecitando una non consentita rivalutazione degli elementi probatori posti a base del giudizio di responsabilità.

5. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso.

L'aggravante della destrezza ha trovato puntuale giustificazione nella motivazione offerta dai giudici, che hanno evidenziato la particolare abilità posta in essere dal ricorrente durante il tentativo di furto ["Dalla ricostruzione del fatto ricavabile dell'unica fonte a disposizione, ossia il (omissis) (peraltro ripresa testualmente dal capo d'accusa), si evince che oggetto dell'azione criminosa era costituito dal portafoglio che però si trovava chiuso in un borsello tenuto a tracolla dalla persona offesa che pertanto tendenzialmente nulla avrebbe dovuto temere a bordo del bus (essendo l'eventualità di uno scippo piuttosto improbabile); il prevenuto dovette quindi approssimarsi con sapienza esecutiva alla vittima ed aprire il borsello -e fino a questo punto la sua azione ebbe anche successo -così creando appositamente una insidiosa situazione di vulnerabilità dalla quale poi sarebbe dovuta derivare la apprensione del borsello (cosa viceversa poi non riuscita)"].

La circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolare abilità o sveltezza.

La Suprema Corte, sin dai suoi arresti più risalenti, nell'assegnare alla destrezza tale significato, ha riconosciuto l'aggravante in condotte tipicamente improvvise e repentine, come nel comportamento comunemente chiamato

borseggio, nel quale l'agente riesce con gesto rapido ed accorto a porre in essere tutte le cautele necessarie per evitare che la persona offesa si renda conto dell'asportazione in atto dalla sua persona o dai suoi accessori.

Nel caso in esame, come argomentato dalla Corte di merito, l'abilità è consistita nel riuscire ad aprire la cerniera del borsello indossato dalla vittima senza che questa si accorgesse della manovra.

Si tratta dunque di motivazione rispettosa dei principi stabiliti in questa sede, in alcun modo censurabile (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088 - 01:"In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo"; da ultimo Sez. 5, n. 23549 del 15/07/2020, Rv. 279361 - 01:«In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste sia quando la condotta "destra" investa la persona del derubato, come nel caso di borseggio, sia quando riguardi direttamente il bene sottratto che non si trovi sul soggetto passivo, ma alla sua portata e sotto la sua immediata vigilanza, anche se non a stretto contatto fisico»)

6. Manifestamente infondato è, del pari, il terzo motivo di ricorso. La Corte di merito offre congrua giustificazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, mettendo in rilievo la negativa personalità dell'imputato.

E' nota la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Suprema Corte (Sez. 1, n. 15542 del 16/02/2001, Rv. 219263-01, ribadita da Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931-01), secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano, come nel presente caso, frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

L'ulteriore doglianza riguardante il contenimento della pena è del tutto generica e non supportata da alcuna argomentazione.

7. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma in data 8 luglio 2021

Il Consigliere estensore
Mariarosaria Bruno

Il Presidente
Salvatore Dovere

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
18/10/2021
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dottssa Irene Calicendo